



---

"FORNITURA DI MATERIALE  
BITUMINOSO PER MESSA IN  
SICUREZZA STRADE COMUNALI"

---

RUP:  
Arch. Stefania Sassolini

Progettista:  
Geom. Davide Scopetani

Collaboratori:  
Dott. Giacomo Zuppanti

---

PROGETTO ESECUTIVO

---

SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato

R\_06

---

Revisione

---

Data  
febbraio 2019

Repertorio n. \_\_\_\_\_

## **SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO**

### **"FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI"**

(CUP: J87H18003310004 - CIG: -----)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, questo dì \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, si  
sono presentati i Signori:

- \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, Dirigente Area Governo del Territorio  
\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale/ partiva Iva  
\_\_\_\_\_, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per  
conto e nell'interesse del Comune di Pontassieve in virtù del Decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di  
seguito indicato per brevità "stazione appaltante";
- il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, C.F.  
\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Amministratore unico e direttore tecnico  
dell'Impresa capogruppo " \_\_\_\_\_", con sede in \_\_\_\_\_ ( ) via  
\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, di seguito indicato per  
brevità "Appaltatore".

#### **Premettono:**

- a) che il Comune, con determina n. .... del ....., ha indetto, ai sensi dell'art. 36  
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previo avviso manifestazione di interesse, una procedura  
negoziata per l'affidamento della fornitura di materiale bituminoso per la messa in sicurezza di  
strade comunali;
- b) che con la medesima determinazione a contrarre si è stabilito quindi di affidare il contratto  
mediante procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.  
95 c.4 del D.Lgs. 50/2016;
- c) che a tal fine il Comune ha predisposto: il Foglio di Condizioni, la lettera d'invito e la restante  
documentazione per lo svolgimento della procedura negoziata da svolgersi in modalità  
telematica a cura del Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
- d) che con determina n. .... del ....., il Comune ha approvato il verbale di  
gara e, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese dall'Impresa in sede di  
gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è stato aggiudicato l'appalto all'impresa  
.....
- e) l'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente  
contratto;
- f) che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Impresa ai fini della  
stipula del presente contratto;
- g) che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma  
.....e con il mio rogito.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART.1 - OGGETTO**

Il presente appalto ha per oggetto fornitura di materiale bituminoso per la messa in sicurezza di strade comunali - CIG: -----. Le attività contrattuali devono essere espletate con la completa osservanza delle norme contenute nel presente contratto e nel Foglio di Condizioni sottoscritto con firma digitale dalle parti e depositato in atti presso gli uffici del Comune.

#### **ART.2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha una durata fino al -----.

#### **ART.3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo dovuto dalla “Stazione Appaltante” all’ “Impresa” per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € \_\_\_\_\_ (di cui € \_\_\_\_\_ per lavori al netto del ribasso del \_\_\_\_%. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

#### **ART. 4 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

Ai sensi della vigente normativa è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile.

#### **ART.5 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **ART.6 - MODIFICHE INTRODOTTE DAL COMUNE**

Il Comune può richiedere all'Impresa, nei casi previsti dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di cui all'art. 3 del presente Contratto alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva altresì di richiedere ai sensi di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 le varianti in aumento o riduzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del cinque per cento (5%) dell'importo di cui all' art. 3 del presente Contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune purché non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell' Impresa maggiori oneri.

#### **ART.7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Le prestazioni oggetto del presente contratto, devono essere eseguite conformemente alle modalità, condizioni e termini contenute nel Foglio di Condizioni.

#### **ART.8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELL'IMPRESA**

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016 si individua:

- il/la ....., quale Direttore dell'esecuzione del contratto per il Comune, recapito telefonico .....
- l' Impresa individua quale Referente della fornitura il ..... recapito telefonico .....

Il Direttore dell'esecuzione del contratto vigila sulla corretta esecuzione dello stesso contratto, provvede a concordare le eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, verifica la conformità dei prodotti forniti, proponendo la liquidazione delle fatture relative, contesta all'impresa aggiudicataria gli eventuali disservizi, propone al R.U.P. l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto.

#### **ART.9 – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Per la verifica di conformità delle prestazioni si applica quanto stabilito dal Foglio di Condizioni.

#### **ART.10 – ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI**

Ai sensi della vigente normativa in materia, è dovuta l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016. Il pagamento dell'intero ammontare dell'appalto avverrà per stati di avanzamento della fornitura pari a € 50.000,00.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento delle fatture, la rata di saldo entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, dopo aver verificato

la permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del fornitore. Eventuali irregolarità riscontrate saranno segnalate dal Comune alla Direzione Provinciale del Lavoro. Nel caso di applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura, al momento in pagamento, anche se l'applicazione delle penali non è esplicitamente connessa alla prestazione fatturata, verrà detratto il relativo importo. In tal caso, prima del pagamento della fattura, la Impresa è tenuta, su richiesta del Comune, ad emettere e trasmettere allo stesso, specifica nota di credito in riduzione della fattura indicata, pari all'importo delle eventuali penali applicate. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento della fornitura e dei servizi oggetto del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione. Tutte le fatture dovranno essere indirizzate al Comune di Pontassieve – Via Tanzini n. 30 - 50065 Pontassieve (FI). Le fatture, intestate al Comune di Pontassieve ,Via Tanzini 30 – 50065 Pontassieve (FI) - codice fiscale 01011320486 devono contenere i seguenti riferimenti: “Contratto per la Fornitura di materiale bituminoso per la messa in sicurezza di strade comunali” - CIG: -----”. Il dettaglio della fattura dovrà contenere la descrizione della fornitura/servizio effettuata, il prezzo unitario al netto di IVA, la quantità fornita, l'importo complessivo al netto IVA, l'aliquota IVA attribuita, l'importo IVA complessivo, il totale fattura. I pagamenti saranno disposti previa verifica positiva da parte del Direttore dell'esecuzione confermata dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'esecutore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il Comune può applicare quanto previsto all'30 del D.Lgs 50/2016. In caso di ottenimento da parte del Comune del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto dalla Impresa e/o dagli eventuali subappaltatori, il Comune trattiene dall'ammontare del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Il Comune segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. In caso di inadempienza contrattuale contestata alla Impresa, Il Comune può sospendere i pagamenti fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nel presente contratto. La Impresa è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010; a tal fine l'esecutore dichiara che:

i propri conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i seguenti:.....;

le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono i seguenti:  
.....

L'Impresa è tenuta a comunicare al Comune eventuali variazioni relative ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente sopra indicati. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali sopra indicati, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) della fornitura oggetto del presente contratto. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore di una delle banche/Poste Italiane sopra indicate, da estinguersi mediante accreditamento sui c/c dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica con i codice IBAN sopra indicati, o su un diverso conto corrente, bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che può essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla loro accensione o, se già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione.

#### **ART.11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Stante le modalità di esecuzione degli interventi di asfaltatura nei cantieri stradali mobili, nel caso di ritardo da parte del fornitore rispetto all'orario di consegna del materiale richiesto dalla D.L. nell'ordinativo, non giustificato da motivi oggettivi e non comunicato preventivamente, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, oltre le 24 ore dall'ordine telefonico e/o confermato via Fax, rispetto alla consegna del materiale bituminoso richiesto. Tale penale sarà applicata anche nel caso in cui l'Amministrazione provveda direttamente al ritiro presso il cantiere di produzione ed al trasporto del materiale bituminoso. Tale sanzione amministrativa sarà computata e detratta, a seconda del momento in cui si verificano i ritardi dal Conto Finale o altro modo stabilito dall'Amministrazione. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel Foglio di Condizioni e nel presente contratto; qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Amministrazione, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare delle penali potrà essere direttamente addebitato sui crediti della Impresa dipendenti dal contratto. E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti, ivi inclusa la facoltà di incamerare, a titolo di penale, tutto o in parte il deposito cauzionale, con l'obbligo di reintegro dello stesso da parte della Impresa.

Il Comune risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:

- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- nel caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, o che lo stesso prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- quando sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'appaltatore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto.

Il Comune ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora la Impresa:

- non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione del Comune di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili a se medesimo;
- rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dal Comune;
- procuri disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;

In caso di risoluzione del contratto il Comune si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura oggetto dell'appalto. Nessun indennizzo è dovuto all'Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime lo stesso dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **ART.12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Comune del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'Impresa è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni. Nell'esecuzione del contratto, la Impresa è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose del Comune o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Comune da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Impresa è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione. In caso di violazione degli obblighi relativi alla riservatezza delle informazioni il Comune, ha diritto di richiedere alla Impresa il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

#### **ART.13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, la suddetta Impresa ha prestato idonea cauzione definitiva,

a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciate in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), che resterà vincolata per tutta la durata contrattuale.



#### **ART.14 - RECESSO CONTRATTUALE**

Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Impresa con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso del Comune , l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. E' fatto divieto alla Impresa di recedere dal contratto.

#### **ART.15 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'appaltatore che se le assume, senza diritto di rivalsa. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della stazione appaltante.

#### **ART.16 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Il Comune di Pontassieve dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve, via Tanzini nr. 30, 50065 Pontassieve (FI) ; e-mail: [urp@comune.pontassieve.fi.it](mailto:urp@comune.pontassieve.fi.it)

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito [www.comune.pontassieve.fi.it](http://www.comune.pontassieve.fi.it), accedendo alla sezione “privacy”.

#### **ART.17 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D. Lgs. 50/2016 “Codice contratti pubblici”
- nel D. Lgs 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;

#### **ART.18 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

IL DIRIGENTE (FIRMA DIGITALE)\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE (FIRMA DIGITALE)\_\_\_\_\_

L'Appaltatore dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, di aver presa piena conoscenza e di approvare incondizionatamente e specificatamente tutte le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti agli atti ed ivi richiamati.

IL DIRIGENTE (FIRMA DIGITALE)\_\_\_\_\_

L'APPALTATORE (FIRMA DIGITALE)\_\_\_\_\_